

INFORMATIVA SUL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE

Con la presente informativa si delineano i tratti principali del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione: per approfondimenti, si rinvia ai siti web sottoindicati.

Formazione professionale iniziale e diritto-dovere

L'obbligo di istruzione sancito all'art. 34 della Costituzione, e fissato per legge a 16 anni, e l'obbligo formativo, introdotto con la Legge n. 144/1999 (art. 68), sono stati unificati con la Legge n. 53/2003 e con i successivi decreti attuativi, nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.

Il nuovo obbligo di istruzione che si completa con l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, può essere assolto:

- nel sistema scolastico di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali) finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore che consente l'accesso all'istruzione superiore;
- nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D.lgs. 226/2005, di durata triennale o quadriennale. L'istruzione e formazione professionale si articola in percorsi di durata triennale finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF 3) o di durata quadriennale (livello EQF 4) finalizzati al conseguimento di un diploma professionale. Successivamente al conseguimento del diploma professionale è infine possibile frequentare un anno integrativo finalizzato al conseguimento della maturità professionale, anche ai fini dell'accesso all'istruzione superiore.

L'assolvimento del diritto-dovere e il conseguimento dei relativi titoli di studio si realizza anche attraverso periodi di alternanza scuola-lavoro, e, a partire dal 15° anno di età, può essere svolto attraverso un contratto di apprendistato, ai sensi del D.lgs. 81/2015.

Fonte: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Formazione/Pagine/formazione-professionale-iniziale-e-diritto-dovere.aspx>

Diritto - dovere all'istruzione e formazione: durata 12 anni

Il diritto - dovere all'istruzione e formazione è stato introdotto nell'ordinamento dalla legge 53/03, la c.d. Legge Moratti (art. 2, 1° comma, lett. c) e dai successivi Decreti legislativi (76/05 e 226/05). Con l'introduzione del diritto - dovere è di fatto superata la «cesura che ha sempre caratterizzato il nostro sistema tra l'istruzione scolastica, a vocazione e caratterizzazione culturale ed educativa, e la formazione professionale, finalizzata invece all'apprendimento di tecniche lavorative in funzione dell'inserimento o della riqualificazione del lavoratore nel mondo produttivo».

“È assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della

Costituzione (...). La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato" (L. 53/2003, art. 2, c. 1, lettera c).

Obbligo di istruzione: durata 10 anni

L'obbligo di istruzione, introdotto dalla l. 296 del 27 dicembre 2006, è collocato all'interno del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione; non ha carattere, quindi, di terminalità e non è caratterizzato da un proprio ordinamento, ma è un passaggio obbligato e funzionale per l'attuazione del diritto - dovere all'istruzione e alla formazione. L'obbligo di istruzione si assolve, quindi, frequentando le scuole del sistema pubblico - scuola primaria, scuola secondaria di I grado e primo biennio di scuola secondaria di II grado - o anche frequentando i percorsi di istruzione e formazione professionale:

"L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età" (L. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, c. 622).

L'obbligo di istruzione *"si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo" (L. 133/2008, art. 64, c. 4bis).*

"Dall'anno scolastico e formativo 2011/2012 i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale sono a regime" (C.S.R. 26 luglio 2011).

Obbligo di istruzione nell'istituto dell'apprendistato

L'articolo 3, comma 1, del D. L. n. 167 del 14 settembre 2011 prevede che i ragazzi che hanno compiuto i 15 anni di età possono assolvere l'obbligo di istruzione anche *tramite la stipula di un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale*. Le modalità sono definite da istruzioni date dal MIUR di concerto con il MLPS.

Fonte: <https://www.cnos-fap.it/page/diritto-dovere-all%E2%80%99istruzione-e-formazione-e-obbligo-di-istruzione>